

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1168 del 07/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA REALE S.R.L. con sede legale in Comune di Alfonsine (RA), Via Mazzini n. 2 int.5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento suinicolo sito in Comune di Modigliana, Via Lago n.12
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1210 del 07/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sette MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA REALE S.R.L. con sede legale in Comune di Alfonsine (RA), Via Mazzini n. 2 int.5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento suinicolo sito in Comune di Modigliana, Via Lago n.12.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 2236 del 28 dicembre 2009 e s.m.i.;
- L.R. n. 4 del 06/03/2007 recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali"*;
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3/2017 recante *"Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 11/10/2017, acquisita al Prot. Unione 40273 e da Arpa al PGFC/2017/15034 del 12/10/2017, da **SOCIETA' AGRICOLA REALE S.R.L.** nella persona di Gazzetti Cinzia, in qualità Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di

Alfonsine (RA), Via Mazzini n. 2 int.5, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento suinicolo sito in Comune di Modigliana, Via Lago n.12, comprensiva di:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la seguente attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:
37. *“Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi”*;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- valutazione di impatto acustico;

Tenuto conto che la Ditta ha allegato all'istanza una dichiarazione di asservimento dei terreni al fine di dimostrare un rapporto tra peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento inferiore al valore di 40 q.li/ettaro (previsto al punto B.2.5 dell'Allegato B.2 punto della L.R. 9/99 e smi) e quindi l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di Verifica (Screening), ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 9/99 e smi;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con richiesta integrazioni, formulata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana, con nota Prot. Unione 45175 del 15/11/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/16766;

Dato atto che in data 18/12/2017 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PGFC/2017/18731;

Evidenziato che in data 22/01/2018 ed in data 14/02/2018 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita ai PGFC/2018/1237 e 2553;

Dato atto che, in merito a quanto prodotto in relazione all'impatto acustico, con Nota Prot. Unione 48888 del 15/12/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/18354, il Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana-Sub-ambito Acquacheta Romagna Toscana ha comunicato quanto segue: *“In relazione alla pratica in oggetto, (...)non rilevando i lavori della pratica in merito all'impatto acustico, si esprime NULLA OSTA”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 – Rapporto istruttorio acquisito in data 22/01/2018;
- Comunicazione in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 05/02/2018;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: ATTO n° 235 del 23/02/2018 (Prot. Unione 6981), a firma del Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese-Unione Montana-Sub-ambito Acquacheta Romagna Toscana, corredato di apposite planimetrie di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2018/3089;

Atteso che nel sopra richiamato rapporto istruttorio relativo alla *“Comunicazione in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”* il responsabile dell'endo procedimento ha evidenziato quanto segue:

“(…) Premesso che la ditta Soc. Agr. Reale srl nella domanda di AUA ha:

1) allegato una dichiarazione che dimostra la non assoggettabilità alla procedura di verifica (screening) ai sensi della L.R. n. 9/99 e s.m.i., dell'allevamento suinicolo (rapporto tra il peso vivo allevato e la quantità di superficie dei terreni al servizio dell'allevamento);

2) motivato il fatto di non aver presentato una nuova Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento attraverso il portale specificando che l'allevamento suinicolo non ha ancora avviato alcuna attività produttiva e pertanto non è presente nell'anagrafe sanitaria e nemmeno nel portale “gestione effluenti”;

3) allegato una valutazione tecnica degli effluenti prodotti e dell'azoto prodotto;

4) dichiarato che tutti i reflui zootecnici prodotti sono ceduti con apposito contratto all'impianto di biogas posto nelle immediate vicinanze dell'allevamento. In particolare i reflui sono fatti confluire con apposita tubazione all'impianto di biogas;

Richiamati in particolare i seguenti articoli del Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3/2017:

• art. 1 “Ambito di applicazione e finalità” che recita:

“1. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale) e dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato) il presente regolamento:

a) disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari in coerenza con quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del digestato di cui all'articolo 2, lettera t);

b) fornisce i criteri tecnici per l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti ai sensi del d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), con un titolo in azoto superiore all'1% ed inclusi negli allegati 1 “Concimi” e 2 “Ammendanti” dello stesso decreto legislativo, e dei correttivi da materiali biologici inclusi nell'Allegato 3;

c) definisce i contenuti della comunicazione cui è soggetta l'attività di utilizzazione agronomica, anche in considerazione dei contenuti informativi definiti per l'autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale) e dei relativi atti attuativi regionali. “

• art. 1 “Definizioni” che alla lettera A) del comma 1 recita:

a) “utilizzo agronomico”: il processo di distribuzione in campo, finalizzato al recupero delle sostanze nutrienti ed ammendanti, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agro-alimentari e del digestato, fin dalla loro produzione comprensiva delle fasi intermedia di gestione, stoccaggio, trattamento, trasporto e distribuzione in campo.”

• art. 40 “Comunicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati” che al comma 2 recita:

“2. Sono tenute al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo le Aziende che producono o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato pari o superiore a 3.000 kg., le imprese soggette ad A.I.A. e gli allevamenti con più di 500 UBA che NON effettuano cessione totale a terzi”;

Dato atto che la ditta Soc. Agr. Reale srl nella domanda di AUA ha dichiarato che tutti i reflui zootecnici prodotti dal proprio allevamento suinicolo sono ceduti con apposito contratto all'impianto di biogas denominato Buriga, posto nelle immediate vicinanze dell'allevamento, e che pertanto non effettua utilizzazione agronomica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2017;

Ritenuto pertanto che dalla lettura del Regolamento Regionale n. 3/2017, con particolare riferimento al combinato disposto degli articoli sopra riportati, la ditta Soc. Agr. Reale srl non risulta rientrare

nel campo di applicazione di detto regolamento, e pertanto non tenuta alla presentazione della Comunicazione di utilizzazione agronomica;

Precisato comunque che, qualora la ditta Soc. Agr. Reale srl intenda effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o intenda cedere effluenti a terzi, anche per quantità parziali, la medesima dovrà attenersi a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2017 con particolare riferimento all'obbligo di presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica e di dotazione delle strutture ivi previste, ricomprendendo ove occorra tale comunicazione nella modifica di AUA;

Precisato infine che:

a) in caso di indisponibilità da parte della ditta Buriga a ricevere i reflui provenienti dalla ditta Reale, quest'ultima dovrà gestirli nei modi e nei tempi consentiti dalle norme in materia, ed in particolare qualora la ditta Soc. Agr. Reale s.s. modifichi la modalità di gestione dei propri reflui suinicoli dovrà attenersi a quanto prevede il Regolamento Regionale 3/2017 ovvero il D.Lgs 152/06 in materia di rifiuti;

Pertanto sulla base di quanto sopra precisato non si formula nessun allegato tecnico; (...)";

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relative Planimetrie**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **SOCIETA' AGRICOLA REALE S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione montana;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e al Comune di Modigliana ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Luca Balestri, Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' AGRICOLA REALE S.R.L.** (C.F./P.IVA 02550660399) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Alfonsine (RA), Via Mazzini n. 2 int.5, **per l'allevamento suinicolo sito in Comune di Modigliana, Via Lago n.12.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 3 del D.lgs. 152/06;**
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A e ALLEGATO B e relative Planimetrie**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data

di rilascio da parte del SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e al Comune di Modigliana ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di precisare che il presente provvedimento non comprende l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per le motivazioni in premessa citate. Qualora la Società Agricola Reale s.r.l. intenda effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o intenda cedere effluenti a terzi, anche per quantità parziali, la medesima dovrà attenersi a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2017 con particolare riferimento all'obbligo di presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica e di dotazione delle strutture ivi previste, ricomprendendo ove occorra tale comunicazione nella modifica di Autorizzazione Unica Ambientale.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Luca Balestri, Tamara Mordenti Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, all'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana (Sub-ambito Acquacheta Romagna-Toscana) ed al Comune di Modigliana per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Con l'istanza di AUA l'Azienda chiede di ricomprendere in tale autorizzazione anche il titolo abilitativo "domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale" ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 37. *"Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi"* dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Dall'esame dei contenuti riportati nella documentazione presentata dal gestore non emergono motivi per negare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale richiesta.

PRESCRIZIONI

- A) Soc. Agr. REALE srl è **autorizzata**, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del DLgs 152/06 smi, a **svolgere** negli impianti ubicati in Comune di Modigliana (FC), Via Lago n. 12, **l'attività in deroga** di cui al punto 37. *"Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi"* dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., **nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni previsti dall'Allegato 3a** *"Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06"* e dell'Allegato 4.37. *"Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi"* (prescrizioni specifiche per tipo di attività) di cui alla D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
- B) Devono essere rispettate le quantità e le tipologie di materie prime ed ausiliarie impiegate nel ciclo di lavorazione, indicate nella domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata, ed i limiti e le prescrizioni indicati nei criteri tecnici per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera fissati dalla Regione Emilia Romagna nella D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.
- C) Per quanto non espressamente citato nel presente atto si deve fare riferimento a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i. e dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- D) **Entro 30 giorni** dal rilascio del presente provvedimento **deve essere comunicata** a Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) e Comune di Modigliana **la data entro cui saranno messi a regime gli impianti**, dal momento che la data di messa a regime indicata nella domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale risulta decorsa prima del rilascio della presente autorizzazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

- Vista la domanda presentata all'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 12/10/2017 e acquisita al Prot. Unione n. 40273 del 12/10/2017 da parte della sig.ra GAZZETTI CINZIA in qualità di Gestore della ditta SOCIETA' AGRICOLA REALE S.R.L., intesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico, ai sensi del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, delle acque reflue domestiche provenienti da servizio igienico annesso all'allevamento suini, sito in Modigliana - Via Lago n.12;
- Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
- Vista la L.R. 21/4/1999 n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D. Lgs. 3/4/2006 n° 152;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9/6/2003 n. 1053;
- Visto il Regolamento Comunale d'Igiene;
- Visto il parere favorevole dell'ARPAE con prescrizioni, prot. 6201 del 16/02/2018;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	GAZZETTI CINZIA
Indirizzo dell'insediamento da cui originalo scarico	Via Lago n.12- Modigliana (FC)
Destinazione dell'insediamento	servizi igienici annessi all'allevamento suini
Classificazione dello scarico:	Acque reflue domestiche
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti)	1
Recettore dello scarico:	Fosso poderale
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Fossa Imhoff da 4 abitanti equiv. Filtro batterico anaerobico da mc 2.00 (h 1.5)

PRESCRIZIONI

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. La fossa Imhoff ed il filtro batterico devono essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a cinque anni.
3. La fossa Imhoff ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
6. Le planimetrie parti integranti e sostanziali del presente atto, dovranno essere conservate in stabilimento per essere esibite su richiesta degli organi di controllo.
7. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di mancata osservanza delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006.
8. Ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità degli scarichi, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.